

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2005¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 57a (nuovo) Preavviso

¹ L'ufficio AI comunica alla persona assicurata, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. La persona assicurata ha il diritto di essere sentita conformemente all'articolo 42 LPG³.

² Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI lo sente prima di emanare la decisione.

³ La disposizione concernente la sospensione dei termini conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LPG⁴ non è applicabile.

Art. 69 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 1^{ter} (nuovo)

¹ In deroga agli articoli 52 e 58 LPG⁴:

- a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
- b. le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.

^{1bis} La disposizione concernente la sospensione dei termini conformemente all'articolo 38 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 60 capoverso 2 LPG⁴ non si applica alla procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni.

¹ FF 2005 2751

² RS 831.20

³ RS 830.1

⁴ RS 830.1

¹ter In deroga all'articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

II

*Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...
(misure per la semplificazione della procedura)*

Il diritto previgente si applica:

- a. alle decisioni emanate dall'ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...;
- b. alle opposizioni pendenti presso l'ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...;
- c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.